

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA E TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-RIABILITATIVE DA SVOLGERE PRESSO CENTRI DIURNI, STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI RESIDENZIALI AFFERENTI ALLA UOC DISABILE ADULTO DELL’ASL ROMA 2, PER LA DURATA DI 3 (TRE) ANNI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI UN ULTERIORE ANNO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PARI AD € 4.125.000,00 (IVA ESCLUSA)

ALLEGATI:

ALLEGATO “A”: CAPITOLATI TECNICI

ALLEGATO “B”: CLAUSOLA SOCIALE

ALLEGATO “C”: DUVRI;

INDICE

CAPITOLATO SPECIALE	1
ART. 1 OGGETTO DELLA GARA	3
ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO	3
ART. 3 IMPORTO DEL SERVIZIO	3
ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO	4
ART. 5 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
ART. 6 - CONTRATTO	4
ART. 7 - GARANZIE RICHIESTE ALL'AFFIDATARIO DEL CONTRATTO - CAUZIONE DEFINITIVA	5
ART. 8 - ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO - POLIZZA ASSICURATIVA	5
ART.9 - TUTELA CONTRO AZIONE TERZI	7
ART.10 - CLAUSOLA SOCIALE	7
ART. 11 - UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	7
ART. 12 - CONFORMITA' DEL SERVIZIO	7
ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO	9
ART. 16 - PENALI	9
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 18 - RECESSO	12
ART. 19 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. (DUVRI)	12
ART. 20 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE	13
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	13
ART. 22 - ADEGUAMENTO PREZZI	13
ART. 23 - ONERI FISCALI E SPESE PER LA PUBBLICITA' LEGALE	14
ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA A.S.L. ROMA 2	14
ART. 25 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
ART. 26 - ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE, CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE E CONFLITTO D'INTERESSE	15
ART. 27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	15

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA

Il presente Capitolato unitamente agli atti di gara nel loro complesso, disciplina i rapporti contrattuali derivanti dall'espletamento di specifica procedura aperta e telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, suddivisa in n. 5 lotti, per l'affidamento dei servizi per la gestione di attività socio-riabilitative da svolgere presso Centri Diurni, Strutture Residenziali o Semi Residenziali afferenti alla UOC Disabile Adulto dell'Asl Roma 2, per la durata di 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, per un importo complessivo a base di gara pari ad € 4.125.000,00 (iva esclusa).

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO

Il tempo complessivo di esecuzione del contratto è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del contratto, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno.

Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo sufficiente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

Opzioni di modifiche contrattuali

Il servizio richiesto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, può essere aumentato o ridotto nel corso del periodo contrattuale qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, a seconda del mutamento delle esigenze della Stazione Appaltante, alle condizioni previste dal Contratto e nel rispetto della normativa vigente.

ART. 3 IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo stimato a base di gara, per tutti i lotti, riferito alla durata di 36 (trentasei) del servizio, è pari ad € 4.125.000,00 (Iva esclusa).

Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 7.012.500,00 IVA esclusa.

Tabella n. 1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo triennale
			S (secondaria)	

1	Servizio socio riabilitativo presso il Centro Diurno per Disabili denominato "La Rosa dei Venti"		P	540.000,00 €
2	Servizio socio riabilitativo presso il Centro Diurno per Disabili denominato "Pizzo di Calabria"		P	720.000,00 €
3	Servizio socio riabilitativo presso il Centro Diurno per Disabili denominato "La bottega delle idee"		P	555.000,00 €
4	Servizio per la gestione della Casa famiglia per disabili denominata "Via Osimo"		P	990.000,00 €
5	Servizio per la gestione della struttura residenziale per disabili denominata "Il Melograno"		P	1.320.000,00 €
Totale triennale a base d'asta				4.125.000,00 €

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze con l'attività sanitaria stimato dall'Azienda è pari a € 0,00.

ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Le caratteristiche tecniche del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale sono descritte nel Capitolato Tecnico allegato (All. A) al presente capitolato, al quale si rinvia.

ART. 5 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nominato dall'Ente appaltante con Delibera n. _____ del _____ per assumere la responsabilità amministrativa della procedura di evidenza pubblica, a norma delle vigenti disposizioni di Legge è individuato nella persona della Dott.ssa Daniela Ladisa.

Con delibera di aggiudicazione verrà nominato il Direttore dell'Esecuzione del Servizio, con la finalità e i compiti previsti, dal D.M. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In generale, al Direttore dell'Esecuzione del Servizio è affidato il controllo sull'andamento complessivo dell'appalto e il pieno rispetto degli obblighi contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto medesimo da parte dell'O.E. aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART. 6 - CONTRATTO

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti, sarà possibile stipulare il contratto nei termini previsti dall'art. 32, commi 8, 9,10 e 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

La società aggiudicataria stipulerà il contratto in forma elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le imposte di bollo e le spese necessarie per la stipula del contratto.

Ove l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto nel termine previsto, l'Azienda procederà alla esecuzione in danno dell'aggiudicatario.

ART. 7 - GARANZIE RICHIESTE ALL'AFFIDATARIO DEL CONTRATTO - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, versata a garanzia del servizio, deve essere costituita entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c. c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Azienda.

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva è ridotta secondo quanto previsto nel suddetto articolo. L'impresa che intende usufruire di tali benefici deve farne espressa menzione all'atto di costituzione della garanzia medesima, citando l'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione e documentando il possesso del requisito.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'esecuzione del servizio, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'Azienda a causa dell'inadempimento dell'impresa, salvo l'esperimento di ogni altra azione per i maggiori danni, nel caso che l'Azienda lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'Azienda ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per inadempimento contrattuale. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'Azienda aggiudicherà l'appalto alla impresa che segue nella graduatoria.

ART. 8 – ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO – POLIZZA ASSICURATIVA

L'operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del servizio con la massima diligenza e secondo la perfetta regola d'arte, in conformità alle previsioni della documentazione di gara nonché del progetto presentato in sede di partecipazione.

L'aggiudicatario dovrà:

- rispondere dei danni procurati ai locali, a persone o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali. L'Azienda non risponde degli eventuali danni occorsi al personale dell'impresa aggiudicataria, verificatisi durante l'esecuzione del contratto, derivanti da causa imputabile al personale dell'impresa aggiudicataria.
- risarcire l'Azienda del danno causato dall'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente

capitolato.

- prima dell'inizio del servizio dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa che tuteli sia i lavoratori sia gli utenti per eventuali danni che posso subire per fatto volontario o involontario degli operatori.
- dimostrare, in ogni momento durante l'esecuzione del contratto, di essere in regola con il pagamento del premio assicurativo. La sospensione della validità della polizza per mancato pagamento sostituirà grave adempimento al contratto. La polizza deve essere valida per tutta la durata del contratto e deve essere trasmessa in copia, entro il termine comunicato dall'Azienda con la lettera di aggiudicazione.
- assumersi l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 approvato con deliberazione n. 2239 del 7 dicembre 2017, estese anche alle imprese fornitrici di beni o servizi dall'art.2 dello stesso Codice. La violazione delle disposizioni dettate dal codice di cui al precedente comma 1 costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'Operatore Economico dovrà produrre idonea polizza assicurativa RCT/RTO (responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro) **con un massimale pari almeno ad € 5.000.000,00 (Cinque Milioni/00)** a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato e annoverare tra i terzi l'Asl Roma 2.

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'aggiudicatario medesimo.

L'aggiudicatario garantisce, salvo espressa deroga, l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato del progetto tecnico offerto in sede di gara, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

L'esecuzione del servizio deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della ASL, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

È fatto divieto assoluto di sospendere od interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge a favore della contraente.

L'Impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ha l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione e/o variazione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Impresa aggiudicataria, altresì, assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs n. 165/2001 in materia di adempimenti anticorruzione.

ART.9 – TUTELA CONTRO AZIONE TERZI

L'aggiudicatario, espressamente ed irrevocabilmente, assume a proprio carico:

- 1) Il rischio completo ed incondizionato dei danni arrecati a persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno delle strutture dell'Ente appaltante per fatti ed attività connessi all'esecuzione del contratto, salvo che non possa essere dimostrata chiara responsabilità dell'Ente medesimo;
- 2) Ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati all'Ente appaltante o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente medesimo da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi;
- 3) L'obbligo a tenere l'Azienda Sanitaria degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

ART.10 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai fini e nel rispetto di quanto previsto all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla L. R. n. 16 del 18 settembre 2007 recante "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare" e L.R. n. 7 del 22 ottobre 2018- Capo III "Disposizioni per la semplificazione in materia di lavoro, attività produttive e cultura", art. 25 "Disposizioni per promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori mediante l'inserimento delle clausole sociali nei bandi di gara regionali" l'impresa partecipante aggiudicataria dell'appalto si impegna ad assumere il personale dipendente della società che già espleta il servizio presso l'Azienda alle condizioni contrattuali in essere e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea.

La continuità del personale già impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, garantisce la continuità terapeutica, mantenendo invariate le figure di riferimento nel rapporto con gli utenti. Al riguardo si rinvia al prospetto riepilogativo del personale attualmente impiegato (Allegato B – clausola sociale).

ART. 11 - UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Qualora nelle more dell'aggiudicazione o nel corso della gestione contrattuale subentrino, a causa di circostanze legate ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lazio, processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale per il rifornimento del servizio di che trattasi, la ASL Roma 2 si riserva la facoltà di recepire in toto gli esiti delle predette procedure di gara.

Sarà facoltà dell'Azienda risolvere il contratto relativamente al servizio in questione, senza che l'appaltatore possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto dovuto per le prestazioni eventualmente rese.

ART. 12 - CONFORMITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio offerto deve essere conforme a quanto descritto nel presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico (All. A al presente Capitolato Speciale), unitamente agli atti di gara nel loro complesso e all'offerta tecnica prodotta dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla presente procedura di gara. L'aggiudicatario, rendendosene garante nei confronti dell'Ente committente, sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti che potranno essere emanati in materia durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La liquidazione delle fatture emesse dall'operatore economico aggiudicatario avviene nei termini e con le modalità previste dall'art. 1, commi 629-633, della Legge 190/2014 in combinato disposto con il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89, nonché del regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00032 del 30 gennaio 2017, così come integrato e modificato dal Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00247 del 2 luglio 2019.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere intestate all'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 sede legale Via Maria Brighenti n. 23 – 00157 Roma – P. IVA/Codice Fiscale 13665151000.

Le fatture devono recare la dicitura “scissione dei pagamenti” al fine di consentirne la regolare liquidazione e devono essere inviate all'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 esclusivamente in formato elettronico.

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, previo accertamento del rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00523 del 5 novembre 2015, provvede a concludere il procedimento di liquidazione e certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di “consegna fattura”. Terminata la procedura di liquidazione l'Azienda procede al pagamento dei “crediti certificati” entro la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il sessantesimo giorno della data di consegna fattura.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il pagamento del corrispettivo contrattuale è effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti nell'atto costitutivo del raggruppamento, alla ditta mandataria del raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura deve contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le cooperative raggruppate.

L'IVA è pagata all'erario direttamente dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 2.

In caso di mancato pagamento o di eventuale ritardo nel pagamento la ditta aggiudicataria rinuncia a sospendere il servizio e a chiedere la risoluzione del contratto la cui esecuzione deve proseguire sino alla sua naturale scadenza.

Si informa altresì che al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, con il DCA n. U00006 del 02/01/2018 è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale che i fornitori di beni e servizi del SSR dovranno scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti, per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento, quale parte integrante dei negozi giuridici in essere.

Ad ogni modo, il pagamento delle prestazioni potrà avvenire solo dopo la verifica della regolare esecuzione attestata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le modalità previste nel presente capitolato.

La liquidazione della fattura è subordinata all'acquisizione del DURC regolare e/o dell'eventuale ditta subappaltatrice e all'accertamento della regolarità del servizio espletato, attestato dal competente servizio dell'Asl Roma 2 e comunque di concerto con l'Ufficio Archivio documentazione aziendale.

I pagamenti verranno eseguiti ai sensi della normativa regionale vigente, ossia ai sensi degli artt. 51 e 56 della L. R. n. 22/80 e successive modificazioni e integrazioni, a 60 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui la fattura è pervenuta in Azienda.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni di credito sono ammesse ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Le cessioni di credito sono efficaci e opponibili all'Azienda qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

La richiesta dovrà pervenire all'Azienda e dovrà contenere l'indicazione dei crediti che l'O.E. aggiudicatario intende cedere nonché gli estremi della relativa deliberazione aziendale di aggiudicazione o in alternativa dell'ordine di riferimento. Il contratto di cessione del credito dovrà contenere le clausole di ottemperanza alla legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16 - PENALI

L'Amministrazione procederà, attraverso l'attività del Direttore dell'esecuzione, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali: si applica, in particolare, l'art. 108, comma 3, del Codice degli Appalti.

La mancata o irregolare effettuazione del servizio comporterà per la ditta aggiudicataria l'applicazione di penali al verificarsi, in particolare, delle seguenti inadempienze:

- mancata attuazione del Progetto Assistenziale Individuale complessivo concordato con il Servizio Inviante;
- mancato rispetto dei termini di sostituzione e/o sostituzione con personale non in possesso dei requisiti richiesti;
- mancato approvvigionamento del materiale e della attrezzatura necessaria alla realizzazione dei laboratori;
- mancata realizzazione degli interventi finalizzati all'inclusione sociale;
- mancata realizzazione degli interventi finalizzati all'orientamento a conclusione dell'inserimento nel Centro Diurno.
- mancato rispetto della programmazione dei menu settimanali elaborati secondo la stagionalità e le indicazioni delle linee guida dell'Istituto INRAN per una sana e corretta alimentazione;
- mancata manutenzione e/o sostituzione dei piccoli elettrodomestici, mobilio, accessori, stoviglie, biancheria per la casa;
- mancato rispetto del programma delle attività interne ed esterne alla struttura;
- mancato rispetto dei requisiti richiesti per il personale operante qualora si rendano necessarie delle sostituzioni;
- mancato rispetto delle norme igieniche relative alla cura della casa e alla vita comunitaria;
- mancata realizzazione del Piano Formativo e della supervisione clinica rivolta agli operatori.

Al verificarsi delle ipotesi di cui sopra, verrà applicata per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari allo 0,1% da computare sul valore di quanto non attuato.

Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il RUP, tramite p.e.c., procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, sulla scorta delle rilevazioni riscontrate e debitamente comunicategli dal Direttore dell'esecuzione.

L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni, a mezzo p.e.c., entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione.

Il Responsabile del procedimento, valutate le ragioni addotte potrà procedere all'applicazione della penale nei casi di difformità della prestazione rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto.

La penale, all'esito dell'iter di verifica, sarà irrogata entro i 15 giorni successivi dalla presentazione della memoria controdeduttiva, qualora il ritardo sia da ritenersi non giustificabile e, comunque, indipendentemente dall'eventuale adempimento successivamente posto in essere.

Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà della Ditta, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati, perciò influenti sulle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate e documentate.

Qualora gli inadempimenti si ripetano l'Amministrazione può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto disposto dal successivo art. 21 dandone comunicazione scritta all'O.E..

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

Recupero delle penalità

L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni patrimoniali e non.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente Capitolato, e dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da

parte della Stazione Appaltante;

- mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Aggiudicatario, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- assenza delle coperture assicurative previste contro i rischi da responsabilità civile e di responsabilità per infortuni e danni. La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- la violazione delle disposizioni dettate dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 di cui all'art. 27 del presente capitolato.
- mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al Disciplinare di Gara;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore complessivo del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente capitolato;
- inadempienza dell'obbligo assicurativo previsto dal precedente art. 12;
- dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Asl Roma 2, le giustificazioni dell'Aggiudicatario;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno, a totale incondizionato giudizio dell'Asl Roma 2, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto;
- in tutte le ulteriori ipotesi esplicitamente indicate nel presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario si impegna a fornire all'Asl Roma 2 tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Asl Roma 2:

- la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi l'affidamento, in danno dell'Aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese e/o minori entrate che l'Asl Roma 2 dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare l'appalto utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

L'Asl Roma 2 si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi alla Società aggiudicataria tramite PEC.

L'Asl Roma 2 si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2 c.c., con preavviso di almeno 30 (trenta) da comunicarsi all'Aggiudicatario via PEC, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano. In tal caso l'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni eventuale compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Altresì, l'Asl Roma 2 si riserva la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di inadempienze, anche non esplicitamente individuate nel presente Capitolato come causa di decadenza, ma tali da inficiare o compromettere gravemente la regolarità dell'affidamento e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, previa contestazione con diffida inoltrata all'aggiudicatario a mezzo PEC.

Con detta diffida è prefissato un termine congruo, non inferiore a 10 giorni lavorativi, entro il quale l'Operatore Economico deve sanare l'inadempienza e/o presentare le proprie osservazioni giustificative.

L'Asl Roma 2, decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora non ritenga di accogliere le eventuali giustificazioni addotte dall'Aggiudicatario, procede a risolvere il Contratto.

L'Azienda si riserva di aggiudicare l'appalto all'O.E. che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 18 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. e ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, l'Azienda potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso, previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi ancora non eseguiti.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda esercitare il diritto di recesso, provvederà a darne comunicazione scritta all'appaltatore entro un termine non inferiore a 20 giorni.

In particolare, qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura, un provvedimento regionale centralizzato o di altro soggetto Aggregatore per l'affidamento del servizio in oggetto, l'Azienda si riserva di recepire detto provvedimento e recedere dal contratto scaturente dalla presente procedura.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

ART. 19 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. (DUVRI)

Per quanto attiene all'esecuzione del servizio, i rischi da interferenza sono quelli propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici per cui, essendo la stima dei relativi costi pari a ZERO, si esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI).

Tuttavia, al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e

misure preventive adeguate ai rischi, eventualmente intervenute nel corso della gestione contrattuale presso le sedi interessate alla fornitura, l'Ente Appaltante comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale della Ditta aggiudicataria, a fattori di rischio propri della realtà dell'Ente medesimo ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare.

Nel contempo la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla ASL Roma 2, quali siano i rischi che lo svolgimento della propria attività può introdurre negli ambienti ove viene svolta la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.

ART. 20 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, l'Azienda in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 *ter*, del D.lgs. 159/2011 ovvero di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria per il singolo Lotto, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura dell'affidamento e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto.

È consentito l'affidamento in subappalto nei limiti e con le modalità previste dal medesimo articolo 105.

Si precisa che il subappalto è consentito limitatamente alle prestazioni accessorie e secondarie rese in favore dell'operatore economico concorrente e non rientranti nello specifico oggetto dell'appalto.

I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l'esecuzione del contratto.

La dichiarazione dovrà contenere la specificazione delle parti del contratto che l'operatore economico intende subappaltare a terzi. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità della ditta fornitrice che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Ente appaltante.

La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs. 50/2016 e s.i.m. costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 22 - ADEGUAMENTO PREZZI

I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. L'eventuale richiesta di adeguamento, dopo il primo anno di validità dell'appalto, dovrà essere rivolta all'Amministrazione mediante PEC almeno quattro mesi prima della scadenza dell'anno contrattuale.

A detta richiesta dovrà essere allegata la documentazione attestante gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera delle imprese nel settore e la dichiarazione ISTAT attestante gli aumenti

intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le istanze prive delle predette certificazioni non verranno prese in considerazione.

La revisione, se riconosciuta, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione dell'istanza.

Qualora nei costi della mano d'opera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Ente, che provvederà ad applicare la conseguente riduzione del corrispettivo sui relativi ordini.

ART. 23 – ONERI FISCALI E SPESE PER LA PUBBLICITA' LEGALE

L'O.E. aggiudicatario della commessa dovrà provvedere al rimborso delle spese di pubblicità legale sostenute dalla A.S.L. Roma 2 relativamente alla pubblicazione del bando di gara e del correlato esito ai sensi dell'art. 34, comma 35, della L. 221/2012, nonché dell'art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicataria di ciascun lotto gli importi che dovranno essere versati, nei termini su indicati, proporzionalmente al valore dei lotti aggiudicati e le modalità di versamento.

ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA A.S.L. ROMA 2

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, approvato con Deliberazione 2239 del 7 dicembre 2017, estese anche alle imprese fornitrici di beni o servizi dall'art. 2 dello stesso Codice.

In caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, l'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenire la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 2 costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 25 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge 30 giugno 2003 n. 196 e dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di gestione dei Dati Personali, denominato per brevità "GDPR", n. 2016/679/UE in materia di Gestione dei Dati Personali, si specifica che gli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità relative allo svolgimento della procedura di gara.

In conformità alla normativa vigente in materia, le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate alle Imprese concorrenti utilizzando la mail pec inserita all'interno della piattaforma telematica. I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dalla ASL Roma 2 con sede in Via Maria Brighenti, 23 Edificio B – 00159 Roma quale titolare del trattamento, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente all'aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Base giuridica del trattamento si rinviene nell'essere lo stesso necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il conferimento dei dati, che, fatto salvo ogni obbligo di legge e la gestione di eventuale contenzioso, verranno trattati sino alla conclusione della procedura e, per l'aggiudicatario, del successivo rapporto contrattuale, ha natura obbligatoria per contratto, nel senso che il concorrente,

se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ad uffici pubblici, nonché, nei limiti di legge, agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE) e possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati o anche per il tramite del Responsabile Protezione Dati sempre contattabile all'indirizzo dpo@aslroma2.it. L'interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati personali effettuato nei termini sopra indicati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni derivante dall'affidamento in oggetto a carico del Fornitore che comportino, ovvero, possano comportare un trattamento dati personali di cui è titolare la ASL Roma 2, l'Aggiudicatario stesso accetta di essere nominato con atto quale responsabile ex art. 28 del Regolamento 2016/679/UE in tal senso confermando di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE, il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alla fornitura oggetto di gara.

ART. 26 - ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE, CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE E CONFLITTO D'INTERESSE

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 1 del Disciplinare di gara, la società aggiudicataria si impegna e assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 nonché l'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 42, comma, 2 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 27 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con la ASL Roma 2, non esime la Ditta aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla naturale scadenza del contratto. Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi cui l'Azienda appaltante è portatrice, ogni caso di arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuto contrario alla buona fede e, la contraente, sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante dipendenti da tale interruzione. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 209 e seguenti del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., per tutte le controversie che dovessero sollevarsi in attuazione dell'appalto, è competente il Foro di Roma.

ART. 28 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia al D.lgs.18 aprile 2016 n. 50, al codice civile, al codice penale nonché alla restante normativa vigente in materia.

Responsabile Unico del Procedimento:

Dott.ssa Daniela Ladisa

Il Direttore U.O.C

Procedure d'Acquisto e Contratti

Dott. Alejandro Munno